

**Spett.le
IMPRESE
CONSULENTI**

Reggio Emilia li, 25 marzo 2020

EMERGENZA COVID - 19

A seguito nostra comunicazione di ieri Vi forniamo alcuni chiarimenti in merito all'applicazione dell'Accordo Nazionale di Parti Sociali sottoscritto il 23/03/2020.

I pagamenti delle Denunce di Lavoro Occupato del mese di febbraio 2020 e marzo 2020 sono prorogate al 31/05/2020, fermi gli obblighi di presentazione delle denunce e gli altri adempimenti contrattuali.

In caso di richiesta da parte dell'impresa, la Cassa potrà concedere una rateizzazione, per un massimo di 4 rate, dei versamenti successivamente al periodo di proroga, senza l'applicazione di interessi e sanzioni **mediante le regole vigenti fissate dalle Parti Sociali Nazionali nel Comitato Bilateralità 2/2015 art. 7.**

Nel caso un'impresa avesse, per rateazioni precedentemente sottoscritte, **cambiali con scadenze in essere che cadano nei mesi di febbraio 2020 e marzo 2020, le stesse, con esplicita richiesta dell'impresa che dovrà pervenire almeno tre giorni prima della scadenza, potranno essere richiamate con la sottoscrizione di un nuovo titolo scadente il 31 maggio 2020.**

La proroga dei termini relativi ai versamenti comporta automaticamente il rinvio delle segnalazioni alla BNI. Sono protrate entro la fine del mese di giugno 2020, da parte della Cassa Edile, le comunicazioni relative alle scadenze slittate al 31 maggio 2020. Rimangono invariate le segnalazioni alla BNI relative al mese di gennaio che la Cassa Edile invierà entro il 31/03/2020.

La Cassa provvederà all'anticipazione straordinaria del **trattamento economico accantonato per ferie in favore dei lavoratori delle imprese fuori provincia che hanno optato per l'accantonamento del 14,20%. Verrà anticipato entro il 30 aprile 2020 quanto accantonato nel periodo ottobre – dicembre 2019; il successivo conguaglio delle somme rimanenti avverrà secondo le consuete modalità.**

La Cassa provvederà, compatibilmente con il versamento da parte della CNCE del FNAPE, all'erogazione anticipata dell'anzianità professionale edile (APE) ai lavoratori iscritti aventi diritto.

Le imprese per poter avere l'autorizzazione del **rimborso della malattia** in denuncia da parte della Cassa **dovranno presentare, oltre alla consueta documentazione, anche la copia della busta paga del lavoratore ammalato ed il relativo bonifico di pagamento.**

Nella speranza di essere stati sufficientemente chiari ed esaurienti restiamo a disposizione per qualsiasi richiesta di informazione e/o chiarimento.

Cordiali saluti.

**Il Direttore
Vallisneri Lorenza**